**SOSTEGNO AL REDDITO PER IL LAVORATORI COLPITI DAL SISMA**

1. **Cosa devono fare i lavoratori autonomi per avere l’indennità di integrazione salariale della durata di 4 mesi.**
2. I lavoratore autonomi, ivi compresi titolari di attività di impresa e professionali, i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, - che intendono beneficiare della indennità di cui all’art. 45, co.4 del D.L. 189/2016 convertito con modificazione dalla legge 229/ 2016, devono sottoscrivere il modulo di richiesta di contributo e inviarlo all’indirizzo pec areavertenze@regione.lazio.legalmail.it  o alla casella di posta elettronica sostegnoalreddito@regione.lazio.it
3. la Regione Lazio, istruisce le domande secondo l’ordine cronologico di arrivo della documentazione di cui al punto a) e le autorizza con propria determinazione nei limiti delle risorse disponibili;
4. la Regione Lazio trasmette all’INPS l’elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest’ultimo.
5. **Cosa devono fare i lavoratori subordinati per avere l’indennità una tantum pari a 5000 euro.**
6. Il lavoratore subordinato, che intende beneficiare della indennità di cui all’art. 45, co.1.del D.L. 189/2016 convertito con modificazione dalla legge 229/2016, deve recarsi presso l’azienda cui è addetto e consegnare il modulo di richiesta di contributo scaricabile sul sito della Regione Lazio;
7. L’azienda deve inviare la domanda dei lavoratori al seguente link <http://www.regione.lazio.it/cigs/web/> indicando - nel modulo scaricabile-  una data convenzionale dell’accordo successiva al 24 agosto 2016 ovvero 26 ottobre 2016 e comunque non successiva al 31 dicembre 2016.
8. Non è necessario procedere alla consultazione sindacale e al relativo esame congiunto così come previsto dal D.L. 189/2016.
9. La domanda inviata dall’azienda viene istruita e autorizzata dalla direzione lavoro e inviata all’Inps per il relativo pagamento.
10. L’azienda invia all’Inps il modulo SR41.